

MASSIMO LUCIANI
(FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA -
LA SAPIENZA)

*La rete, i diritti, i doveri**

Indice

- 1.- *Diritti “illimitati”?*
- 2.- *I diritti nella rete e la pretesa della libertà assoluta.*
- 3.- *Tre campi di uso responsabile della rete.*
- 4.- *Un cenno di conclusione.*

* Relazione al Convegno *Uso responsabile della rete e tutela dei diritti*,
Roma, Palazzo di Montecitorio, 19 ottobre 2018.

1.- Diritti “illimitati”?

“Se pure si pensasse che dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile”.

Con queste parole, di rara perentorietà, la Corte costituzionale muoveva, nell’ormai lontano 1956, i suoi primi passi (sent. n. 1 di quell’anno). Li muoveva, non a caso, sul terreno dei diritti di libertà: si poneva subito, per la Corte, il problema della sindacabilità della legislazione fascista, che quei diritti aveva gravemente compresso, ritenendoli (giustamente, dal suo punto di vista) pericolosi per la tenuta del regime.

La questione, in quella primissima causa trattata dalla Corte, concerneva la legittimità costituzionale dell’art. 113 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, che proibiva l’affissione e la distribuzione di avvisi o stampati nella pubblica strada, l’affissione di manifesti o giornali, nonché l’uso di altoparlanti per comunicazioni al pubblico, senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. E la Corte doveva anzitutto verificare se fosse superabile un ostacolo processuale, costituito dall’anteriorità del Testo Unico rispetto alla Costituzione: poteva davvero essere dichiarata costituzionalmente illegittima una norma che era entrata in vigore molti anni prima che la Costituzione repubblicana vedesse la luce? Come si sa, la risposta che diede la Corte fu affermativa, perché a favore della sindacabilità delle leggi anteriori militavano due argomenti: uno testuale (*“tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione”*); l’altro logico (*“è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali”*). Ma non è questo che, oggi, ci interessa. Non ci interessa tornare su un problema tecnico ormai risolto. Ci interessa riflettere sul contesto.

Il contesto, appunto, era quello del primo incontro/scontro di una Corte costituzionale neoistituita con una legislazione autoritaria, limitativa dei diritti di libertà. Ebbene: poiché, nello Stato *costituzionale di diritto*, i tribunali costituzionali nascono con il compito primario di proteggere i diritti davanti ai possibili abusi del legislatore (che nello Stato *di diritto* ne era invece considerato il primo tutore, tanto che l’intera costruzione delle garanzie ruotava attorno all’istituto della riserva di legge), l’affermazione che *“ogni diritto nasce limitato”* appare particolarmente significativa.

Anche in altre occasioni, immediatamente successive, la Corte ebbe a ricordare che nessun diritto può valere senza limite, *“in quanto, nel sistema della civile convivenza, [esso] deve armonizzarsi con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute”* (Corte cost., sent. n. 36 del 1958). Se così non fosse, la pace sociale sarebbe a rischio e invece di un *ordine* costituzionale avremmo un costituzionale *dis-ordine*. Per evitarlo, *“nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile”* (così ancora Corte cost., sent. n. 1 del 1956).

In definitiva, ogni diritto è immerso in una rete relazionale con altri diritti e si confronta con gli interessi sociali che si affermano in qualunque comunità politica giuridicamente organizzata. E nessun diritto può essere concepito come diritto se non porta in sé il limite che è logicamente proprio della sua stessa nozione.

A questa conclusione si potrebbero opporre due obiezioni: a) che la stessa giurisprudenza costituzionale ha parlato di *“diritti incomprimibili”*; b) che almeno il diritto alla dignità sarebbe insuscettibile di limitazione. Entrambe, però, sarebbero infondate.

Quanto alla prima, è vero che, di recente, la Corte costituzionale ha postulato l’esistenza di diritti *“incomprimibili”*, che, in quanto tali, sfuggirebbero ai condizionamenti finanziari connessi alle esigenze di bilancio. Così, è stato affermato che *“una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali”*. Infatti *“è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”* (sent. n. 275 del 2016, ripresa dalla sent. n. 169 del 2017). Va però osservato, anzitutto, che la Corte ha fatto qui riferimento alla *sola* questione del rapporto fra diritti e disponibilità di bilancio, mentre non ha per nulla affermato che ci siano diritti sottratti a qualunque forma di limitazione. In secondo luogo, come dimostra uno studio attento delle pronunce, i diritti che la Corte qualifica (finanziariamente) incomprimibili sono quelli che sono stati identificati come tali dallo stesso decisore pubblico, nel senso che, una volta che lo Stato (o la Regione) ha identificato il nucleo essenziale di un diritto al quale conferire piena protezione (ad esempio inserendolo nell’elenco dei c.d. LEA), non può poi contraddirsi e revocare la tutela che aveva garantito.

Quanto alla tesi che almeno il diritto alla dignità sfuggirebbe a qualunque limite, basta osservare che, anzitutto, è arduo qualificare, sul piano teorico, la dignità umana come un *“diritto”* in senso proprio. E che, in secondo luogo e decisamente, la stessa dignità umana è oggetto di bilanciamenti e di limitazioni.

È sufficiente pensare al fatto che la stessa Costituzione prevede la pena detentiva e che vi sono poche forme di mortificazione della dignità umana che alla detenzione si possano paragonare.

2.- I diritti nella rete e la pretesa della libertà assoluta.

Questa premessa dimostra l'inconsistenza teorica delle posizioni che negli ultimi anni hanno cercato di escludere ogni limitazione dei diritti in rete, nella prospettiva della costruzione di una "comunità" pienamente libera. Si tratta di posizioni che oggi sono recessive, ma che vanno comunque ricordate e contestate, perché - come vedremo - hanno lasciato una qualche eredità.

L'idea di fondo era quella che la rete, in quanto spazio *immateriale*, non solo potesse, ma dovesse sottrarsi alla potestà pubblica esercitata nello spazio *materiale* occupato dagli Stati. Solo mettendola al riparo dall'ingerenza del potere pubblico, si diceva, la rete avrebbe sviluppato tutta la capacità creativa dei suoi utenti e sarebbe stata preclusa ogni interferenza nel processo costitutivo dell'opinione pubblica. Non solo. Si aggiungeva che la rete sarebbe stata per sua natura democratica e che per questo sarebbe stata necessaria la sua massima apertura, mentre i controlli e le limitazioni ne avrebbero compresso le potenzialità. Entrambi questi postulati erano infondati e sono stati smentiti dall'esperienza.

Il primo (che una rete totalmente libera avrebbe potuto realizzare un positivo processo di formazione dell'opinione pubblica) non considerava che una parte consistente degli utenti è molto vulnerabile e recepisce acriticamente le notizie che indiscriminatamente arrivano dal *web*, ivi comprese quelle, destituite di fondamento, che ormai si è soliti chiamare (chissà perché...) *fake news* anziché notizie false. Il problema, è chiaro, si pone anche per la carta stampata, per la radio, per la televisione (elenco questi mezzi in un crescendo di efficacia e quindi - fatalmente - di insidiosità), ma nel caso della rete tale problema si rivela più complesso.

Per quei mezzi di informazione di massa, infatti, la giurisprudenza, facendo leva sulle norme generali, è riuscita a elaborare paradigmi regolatori sufficientemente affidabili. E infatti abbiamo il ben noto "decalogo" della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca elaborato dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che "*Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni; -A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti,*

tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto od in parte rilevante); -B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); -C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione" (cfr. Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259; n. 15999/2001; 15 dicembre 2004, n. 23366; 19 gennaio 2007, n. 1205). Sono (per dirla con la recentissima Ord. Cass. civ., Sez. lav., 7 settembre 2018, n. 21910, che conferma l'indirizzo ricordato) i ben noti "*criteri di continenza sostanziale, materiale e formale [...] (ove per continenza sostanziale si intende la verità della notizia, per continenza materiale l'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, per continenza formale la correttezza e civiltà della forma linguistica utilizzata come veicolo della cronaca stessa*". Ebbene: criteri di questo genere, concepiti per disciplinare l'attività di operatori professionali del settore dell'informazione, sembrano a qualcuno inapplicabili agli operatori della rete, sovente dilettanti. Tuttavia, si tratta di un'opinione non condivisibile, perché non vi sono ostacoli concettuali alla loro applicabilità anche in questo dominio, mentre i veri ostacoli sono ideologici (l'idea della libertà assoluta della rete, appunto) e pratici (la mancanza di risorse adeguate a fronteggiare il fenomeno, a disposizione dei regolatori).

L'altro postulato (che la rete sia una sorta di piazza democratica da lasciare, per questo, intatta nella sua dimensione di libertà) è esso pure fallace. Le potenzialità democratiche della rete sono evidenti e la sua presenza è un arricchimento essenziale del pluralismo. Così come accade per un istituto partecipativo qual è il *referendum*, però, non si devono scaricare sulla rete aspettative eccessive. Le democrazie pluralistiche contemporanee sono troppo complesse per non essere strutturate sulla base del principio rappresentativo e gli istituti di partecipazione possono integrare, ma giammai sostituire quelli della rappresentanza. Non a caso, le recenti proposte di revisione costituzionale depositate dai gruppi parlamentari di maggioranza muovono esattamente da questa premessa e non da più radicali ipotesi di ribaltamento della logica del sistema, come talune dichiarazioni inizialmente lasciavano immaginare. In questa corretta prospettiva (fermo il non peregrino dubbio che le singole proposte siano davvero logicamente consequenziali alle premesse, il che qui - ovviamente - non interessa), anche la rete, come il *referendum*, può essere un utile (anzi, a mio avviso, oggi indispensabile) completamento della rappresentanza, della quale

tempera le rigidità e le inerzie, ma non può essere esaltata a *luogo* della democrazia in contrapposizione al *luogo* della (sola) mediazione.

Si deve osservare, infatti, che *agorá* fisica e *agorá* telematica non si equivalgono. La democrazia diretta (quella dell'*agorá*, appunto) si fonda sul comune interesse per la cosa pubblica, ma perché il sistema funzioni questo interesse va dimostrato con un impegno meno passivo della digitazione su una tastiera. Inoltre (l'osservavo già vari anni addietro e qui ribadisco quelle considerazioni), alcune caratteristiche tecniche e strutturali della votazione telematica rendono impossibile l'equiparazione.

Quanto alle caratteristiche tecniche, vanno citate almeno: 1) la necessità di un'alfabetizzazione informatica che non è ancora universale (il fenomeno del *digital divide* è ancora diffuso); 2) la mancanza di garanzia della segretezza, della personalità e della libertà del voto (cioè delle tre caratteristiche previste dall'art. 48 Cost.); 3) la possibilità di decidere – come si suol dire – in tempo reale, che in genere fa deliberare su questioni non ancora sufficientemente meditate e discusse.

Quanto alle caratteristiche strutturali, vanno citate almeno: 1) l'impossibilità di riconoscere a tutti i partecipanti alla discussione pubblica non solo la facoltà di intervenire, ma anche quella di essere ascoltati, nonché un effettivo diritto di emendamento; 2) la necessità che alla comunità di discussione siano poste domande, con la conseguente difficoltà di identificare un criterio aperto e democratico di identificazione del soggetto legittimato a farlo; 3) la possibile distorsione del processo formativo dell'opinione pubblica che viene dalla scelta del *tempo* in cui una certa domanda è posta e del *modo* in cui lo si fa ("toute formulation est déformante justement parce que formulée" ha detto esattamente Jean-Marie Denquin); 4) la necessità di interpretare le decisioni o le opinioni manifestate attraverso la rete, che postula, anche qui, l'identificazione di una *élite* politica. In realtà, la metafora della piazza elettronica non è convincente, perché la metafora esatta per descrivere la rete è semmai quella della foresta. Nei meandri della foresta ci si nasconde (non a caso, chi sostiene la tesi della libertà assoluta della rete esalta la necessità di garantire l'anonimato); nella piazza ci si manifesta, pienamente, "in pubblico".

Infondati i postulati di partenza, infondata la tesi: la libertà nella rete non può essere assoluta, ma va disciplinata. E disciplinamento significa limite, significa ordine. In mancanza, la condizione nella quale la rete si trova è quella dell'anarchia. E la gravità di tale condizione non è forse chiara a chi non ha presente la tradizione del pensiero politico occidentale, che sin dalle origini ha visto proprio nell'anarchia e nel dis-ordine i nemici contro i quali combattere prioritariamente. Cito solo una testimonianza, che mi sembra particolarmente

impressionante. San Tommaso, interrogandosi sulla natura peccaminosa o meno della sedizione, disse ch'essa è peccaminosa perché mette a rischio un bene speciale, "scilicet unitatem et pacem multitudinis". Ebbene: poteva ritenersi legittima, almeno, la ribellione contro un regime tirannico? La risposta fu che sì, può esserlo, ma non può quando "sic inordinate perturbatur tyranni regimen, quod multitudo subiecta maius detrimentum patitur ex perturbatione consequenti quam ex tyranni regimine". Se addirittura la tirannide, per una ormai risalente tradizione di pensiero, è cosa migliore dell'anarchia, come è possibile sostenere che l'anarchia sia un bene da proteggere?

Come accennavo, quella posizione estrema, che non ha quasi più udienza nella discussione pubblica, ha comunque lasciato un'eredità indiretta, che diventa visibile tutte le volte in cui ogni nuova forma di regolazione, fosse pure ragionevole, se non addirittura blanda, come quella della Direttiva sul diritto d'autore o quella della Direttiva sulla protezione dei dati personali, viene accompagnata da una sorta di sollevazione dei "naviganti", o almeno di una loro minoranza particolarmente rumorosa. Naviganti che, peraltro, hanno interessi pericolosamente e talora inconsapevolmente coincidenti con quelli di alcuni grandi operatori del mercato, che hanno una forza economica immensa e dimensione planetaria, agevolata dalla stessa struttura della rete. E, come ha scritto Giovanni Pitruzzella, "big data has also an impact on markets and competition, and raises questions also for antitrust enforcement", perché la raccolta massiva di dati condiziona le strategie degli imprenditori e i comportamenti dei consumatori.

3.- Tre campi di uso responsabile della rete.

Vero quanto si è detto sin qui, un uso responsabile, epperiò disciplinato e controllato, della rete è indispensabile. Ricordo tre campi di attività che, a mio parere, sono particolarmente bisognosi di esperire quest'uso responsabile.

i) Il primo è quello delle *notizie false*. Ne ho già detto prima, sicché mi limito a ricordare che le soluzioni possibili, sul piano giuridico, non sono diverse da quelle che si sono trovate in riferimento all'uso dei mezzi di informazione di massa. E insisto nel segnalare che il problema, semmai, è ideologico e di mezzi.

ii) Il secondo è quello della tutela della *vita privata*. Questa espressione, in genere, è considerata equivalente a "riservatezza", ma non è così. Mentre la seconda, almeno nel dominio della rete, concerne essenzialmente il trattamento dei dati personali, la prima identifica una sfera intima, riservata, collegata strettamente alla persona, che non tollera intromissioni dall'esterno. Una sfera che un lontano, ma conosciutissimo, saggio pubblicato da S.D. Warren e L.D.

Brandeis sulla *Harvard Law Review* del 1890 aveva precocemente identificato e che, comunque, lo stesso diritto internazionale ha inteso proteggere ormai da molti anni (art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; art. 8 della CEDU; "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" del 1966, etc.). In realtà, il diritto alla vita privata (che sovente, proprio seguendo Warren e Brandeis, viene oggi etichettato come diritto alla *privacy*) abbraccia molti altri sotto-diritti, come: a) il diritto a non essere disturbati (l'antico *right to be let alone*); b) il diritto all'intimità; c) il diritto a non veder divulgate notizie che riguardino la propria sfera più personale; d) il diritto a non far acquisire o conoscere alcuni dati personali; e) il diritto a limitare il trattamento di tali dati; f) il diritto alla propria immagine; g) conseguentemente, il diritto al nome; h) il diritto a formare una famiglia; i) il diritto all'identità sessuale; l) addirittura il diritto alla contraccezione e all'aborto, secondo la nota giurisprudenza della Corte Suprema USA in *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965) e in *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973), e molti altri ancora. Si tratta di un magma piuttosto confuso, che meriterebbe di essere più dettagliatamente ordinato, ma il riferimento alla *privacy* può essere utile come etichetta riassuntiva.

Quale che sia la posizione che si ha su questo problema definitorio, è certo che sia la "vita privata" che la "riservatezza" possano essere oggetto di gravi attentati nel concreto uso della rete. Si è sostenuto che davanti alle sfide della tecnologia digitale le nostre categorie giuridiche dovrebbero essere aggiornate, ma è più probabile che non si tratti tanto di questo, quanto di applicarle correttamente a un dominio nel quale - insisto - vi sono ostacoli ideologici e pratici non indifferenti.

Limitando lo sguardo alla riservatezza, il nostro legislatore, come si sa, è intervenuto relativamente tardi, con la l. 31 dicembre 1996, n. 675, che resterà essenziale fino all'entrata in vigore del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196). La disciplina interna, in ogni caso, deve comunque fare i conti con quella sovranazionale, che direi oggi assorbente. Una disciplina che muove da una nozione assai ampia di dato personale, invero. Come si legge nell'art. 4, comma 1, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, infatti, è dato personale "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*".

In ogni caso, a mio avviso, occorre notare che per il nostro legislatore il diritto alla riservatezza non si esaurisce nel diritto alla protezione dei dati personali. Se, infatti, leggiamo l'art. 32-*bis* del Codice (relativo proprio alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica), la distinzione emerge con chiarezza: "*Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza del contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli*

stessi senza ritardo l'avvenuta violazione". Qui, a me pare, il diritto alla riservatezza sta a quello alla protezione dei dati personali come il più sta al meno.

Vero è, peraltro, che non sempre la distinzione risulta agevole. Penso, ad esempio, al diritto all'oblio, che, come si sa, è stato oggetto di importanti pronunce della Corte di giustizia e della Corte EDU. La prima ne ha affermato l'esistenza nella sent. Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain*. La seconda ha seguito il medesimo indirizzo, precisando che tale diritto non può essere opposto da personaggi pubblici in riferimento a notizie di pubblico interesse (Corte EDU, Quinta Sezione, 19 ottobre 2017, ric. n. 71233/12, *Fuchsman c. Germania*). Di recente, il diritto alla cancellazione dei dati è stato previsto dall'art. 12 del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che ha attuato la già ricordata Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il riconoscimento del diritto, peraltro, è stato limitato, perché non ha compreso il suo aspetto forse più importante, che è quello alla cancellazione (anche in assenza di un concreto pregiudizio alla reputazione del richiedente) dei dati non più attuali, diritto riconosciuto - invece - dalla lett. a) dell'art. 1 del Regolamento UE 2016/679, che prevede il diritto alla cancellazione de "*i dati personali [che] non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati*".

Si deve però considerare che la giurisprudenza ha seguito un indirizzo più largheggiante e più garantista. Penso, in particolare, alla recente ord. Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, nella quale si è dettato un vero e proprio "pentacolo" del diritto all'oblio, affermando che "*il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva*

informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico". Sono tutte affermazioni che riguardano il diritto di cronaca, ma che a me sembrano pianamente estensibili al dominio dell'uso dei dati nella rete. Insomma: una volta di più, non si tratta di inventare categorie giuridiche nuove, ma di applicare quelle tradizionali, modellandole sul nuovo contesto tecnologico, superando il più volte segnalato ostacolo ideologico e reperendo i mezzi per l'enforcement (direbbe qualche studioso affetto da provincialismo anglofilo) delle leggi vigenti.

iii) L'ultimo terreno che segnalo è quello della pirateria. Qui sarò assai sintetico, perché i dati a nostra disposizione sono impressionanti e, soprattutto per l'Italia, parlano da soli. Come si legge nella recentissima (10 luglio 2018) Indagine 2017 sulla pirateria audiovisiva in Italia condotta dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), nonostante qualche segnale di decrescita del fenomeno, il nostro Paese ha il dubbio privilegio di essere tra quelli in cui esso è più esteso. Ricordo solo qualche numero: 631.000.000 di atti di pirateria compiuti; il 30% della popolazione italiana adulta coinvolto; il 33% addirittura se ci limitiamo alla pirateria digitale; oltre un miliardo di euro di danno per le aziende.

Sono dati impressionanti. Ed è bene non soffermarsi solo sul pregiudizio economico per le imprese (che comunque, ovviamente, non va trascurato). Sono infatti in giuoco anche diritti ancor più delicati: per un verso, si stima una perdita di posti di lavoro pari a 5.700 unità; per l'altro, il pregiudizio per le aziende è anche e soprattutto pregiudizio per gli autori, il cui diritto non viene adeguatamente remunerato. È in discussione, dunque, il diritto al lavoro, in molteplici forme, visto che - come è noto - il diritto d'autore altro non è che la remunerazione del lavoro di chi ha prodotto un'opera dell'ingegno.

4.- Un cenno di conclusione.

Se, ora, volessimo tirare qualche sintetico cenno di conclusione da quanto si è venuti osservando sin qui, potremmo dire, in sintesi, quanto segue.

i) La rete è una grande risorsa democratica, ma su di essa non si possono scaricare aspettative palingenetiche;

ii) I processi decisionali pubblici fondati sul principio di rappresentanza non possono essere interamente sostituiti da quelli partecipativi, nemmeno se organizzati in rete.

iii) Le categorie giuridiche tradizionali sono sufficienti a inquadrare e governare il fenomeno.

iv) I veri ostacoli sono ideologici ed economici. Economici, preciso, in un duplice senso, perché riguardano sia la relativa penuria di mezzi a disposizione dei regolatori, sia la resistenza di grandi operatori del mercato che malvolentieri si assoggettano alle regole che devono governarlo.

v) L'abuso della rete causa gravi pregiudizi a diritti fondamentali della persona, tutti costituzionalmente protetti.

Un'ultima considerazione. L'esempio della diffusione della pirateria in alcune specifiche realtà sociali (come quella italiana) dimostra che la regolazione non può essere affidata solo ad autorità globali, ma che è necessario calibrare gli interventi su quelle realtà. Di qui l'esigenza di avere forti regolatori nazionali, eventualmente cooperanti in più ampie reti sovranazionali o internazionali, ma dotati di sufficienti poteri di intervento nella situazione specifica che più da vicino li riguarda. Nel ventesimo compleanno dell'AGCOM, a me sembra, il migliore augurio che le si possa fare è che questa esigenza sia pienamente compresa dalle forze politiche e dall'opinione pubblica.